

Deposizione di Napolitano, boss non ammessi

La Corte d'assise di Palermo non consentirà la videoconferenza con Riina e Bagarella. Escluso anche l'ex ministro Mancino

«Il principio della pubblicità del giudizio - scrivono i giudici - non ha valore assoluto, potendo cedere alla tutela di beni a rilevanza costituzionale, connesse alle prerogative della Presidenza della Repubblica».

Riccardo Arena


PALERMO

●●● I mafiosi restano fuori dal Quirinale. La sede della presidenza della Repubblica gode di un'immunità particolare e di prerogative riservate al Capo dello Stato. Per questo motivo la Corte d'assise di Palermo non farà collegare in videoconferenza Totò Riina e Leoluca Bagarella all'udienza del 28 ottobre, quella in cui Giorgio Napolitano sarà sentito dai giudici del processo sulla trattativa Stato-mafia.

Un'ordinanza di cinque pagine ribadisce i contenuti di un precedente pronunciamento dello stesso collegio: niente mafiosi collegati e al Colle non andrà personalmente nemmeno Nicola Mancino, causa di tanti «effetti collaterali» sorti attorno a questo giudizio. E, forse non pago di quanto già avvenuto con le telefonate a ripetizio-

ne col consigliere giuridico del presidente, Loris D'Ambrosio, e dei quattro colloqui con lo stesso Capo dello Stato, oggetto di polemiche ancor oggi non sopite, l'ex ministro dell'Interno ieri è stato il primo, per mezzo del suo legale, l'avvocato Nicoletta Piergentili Piromallo, ad eccepire la nullità dell'ordinanza. Cosa che porta i pm Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene a manifestare perplessità per la decisione del presidente Alfredo Montalto, del giudice a latere Stefania Brambille e dei sei giudici popolari: «L'avevamo detto — afferma a fine udienza Di Matteo —. Noi intendevamo solo preservare il processo da possibili rischi di nullità».

È per questo, per prevenire strascichi ed eccezioni che potranno essere fatti valere fino in Cassazione, che l'accusa, senza alcuna richiesta da parte della Corte, aveva presentato una memoria a sostegno delle istanze di Riina, Bagarella e Mancino. Cosa che aveva scatenato una serie di proteste, dal fronte politico, con una sola voce a sostegno, quella di Beppe Grillo e del M5S. Ora i giudici sono molto netti, nel concentrare la questione attorno



Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano deporrà ma senza i boss

all'interpretazione di norme che consentono alcune applicazioni per analogia, ma che partono dal presupposto «di natura costituzionale connesso all'immunità riconosciuta alla sede in cui deve essere compiuto l'atto, che impedisce, ad esempio, anche l'accesso alle forze dell'ordine». Al Quirinale cioè non possono entrare le scorte armate degli imputati detenuti e di con-



AL QUIRINALE SOLO COLLEGIO, PM E LEGALI VIETATO L'ACCESSO ALLE SCORTE ARMATE

seguenza nemmeno quelle dei magistrati sottoposti a tutela. Riina e Bagarella, poi, sono già esclusi per legge dalla partecipazione diretta ai processi, perché per loro — che sono al 41 bis, il carcere duro — è previsto il collegamento a distanza. Ma la videoconferenza può essere disposta solo in collegamento con l'aula ordinaria: quando

invece l'udienza si celebra in un luogo diverso, il domicilio di un teste (e il Quirinale è considerato tale, dato che Napolitano è obbligato per legge a testimoniare nella sua sede istituzionale), oppure si fa un «esperimento giudiziale», ad esempio un sopralluogo esterno, il videocollegamento non si fa e gli imputati, senza che vi sia lesione del diritto di difesa, sono rappresentati dai loro avvocati. Bocciati poi i richiami al codice di procedura penale e alle norme europee sulla partecipazione diretta alle udienze degli imputati e delle parti civili, fatti da pm e difensori: «Il principio della pubblicità del giudizio — scrivono i giudici — non ha valore assoluto, potendo cedere di fronte ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale, connesse alle speciali prerogative della presidenza della Repubblica, oltre che correlate all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, interessi richiamati dalle norme della Corte europea dei diritti dell'uomo». Ciò non toglie che, «nel prosieguo del dibattimento, gli imputati potranno far valere ogni difesa ritenuta utile in relazione all'atto istruttorio» del 28 ottobre.